



CERTIFICAZIONE REACH



Reach Regulation

Il regolamento 1906/2007 (REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) è stato introdotto dalla Comunità Europea per garantire un uso corretto e sicuro delle sostanze chimiche attraverso rigorose procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. Esso contiene principalmente tre liste, la cui funzione è di seguito riportata:

Lista SVHC (Substances of Very High Concern)

Il fine della lista SVHC è quello di favorire la sostituzione delle sostanze più problematiche utilizzate a livello industriale con sostanze meno pericolose.

Una sostanza inclusa nella Candidate List non è però una sostanza vietata e, se vengono rispettati gli obblighi di comunicazione e notifica, non c'è alcun divieto di produrre o importare articoli contenenti tali sostanze.

La lista di SVHC attuale è visibile al sito dell'ECHA <http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

Allegato XIV del Regolamento REACH

La Commissione Europea, periodicamente, seleziona alcune sostanze della lista SVHC e le inserisce, tramite **Decisione**, nell'Allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione del regolamento REACH" del Regolamento 1907/2006.

Queste sostanze non potranno più essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate a meno che alle imprese non sia concessa un'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a singole aziende e ha una validità limitata nel tempo. Una volta approvata e pubblicata l'autorizzazione, ogni altro uso della sostanza è automaticamente vietato.

La lista delle sostanze soggette ad autorizzazione attuale è visibile al sito dell'ECHA <https://echa.europa.eu/it/authorisation-list>

Restrizione all'uso – Allegato XVII

Il REACH ha sostituito gran parte delle normative europea sulle sostanze chimiche, compresa la direttiva europea 76/769/EC, che poneva delle restrizioni sulle sostanze presenti negli articoli: i limiti per queste sostanze chimiche sono molto inferiori e quindi più restrittivi di quelli previsti per le sostanze SVHC.

Una restrizione può applicarsi a qualsiasi singola sostanza, in una miscela o in un articolo, inclusi quelli che non richiedono la registrazione. Tra le sostanze ristrette che possono essere presenti nei prodotti tessili spiccano le ammine aromatiche cancerogene rilasciate da coloranti azoici (riferimento Allegato XVII del REACH).

La lista delle sostanze soggette a restrizione attuale è visibile al sito dell'ECHA <https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach>

La nostra società produce tessuti bassi, nastri e trecce.

Per questa ragione, confermiamo di non essere tenuti ne' alla pre-registrazione né tanto meno alla registrazione di dette sostanze.

Confermiamo inoltre di aver provveduto a richiedere a tutti i nostri fornitori di materie prime informazioni in merito al loro approccio al nuovo Regolamento.

CR TEXTILE garantisce che nella fabbricazione dei suoi manufatti non sono contenute sostanze chimiche dannose per la salute a rispetto del REACH.

Continueremo comunque a monitorare gli aggiornamenti della CANDIDATE LIST (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp) per la totale sicurezza della nostra clientela e del consumatore finale.

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti

Mozzate, 01 gennaio 2020

CR TEXTILE S.r.l.
Sede Legale: Via Carrobbio, 13 - 21100 VARESE
Sede Op.: Via Anna Frank, 1/3 - 22076 MOZZATE (CO)
Tel. +39 0331 837781 / Fax +39 0331 863298
E-mail: crtextile@libero.it
Partita IVA e Cod. Fiscale IT 03307450126